

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2012	Numero: 22044	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: €200,00 di multa				
Gradi precedenti				
1° Grado: Sentenza Tribunale di Montepulciano del 28 settembre 2009 di condanna alla pena di €200,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.				
2° Grado: Sentenza Corte di Appello di Firenze del 17 giugno 2011 in parziale riforma revoca le disposizioni civili, essendo intervenuto atto transattivo tra le parti e confermando nel resto.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

Fattispecie

Operaio con la qualifica di tinteggiatore mentre stava smontando il ponteggio utilizzato per il rifacimento della facciata di un fabbricato impugnava un tavolone di legno della lunghezza di circa quattro metri e del peso di 26 chilogrammi per caricarlo su un camion. Nel fare ciò inciampava su di un cordolo di cemento alto circa 35 centimetri posto a poca distanza da un lucernaio che era stato chiuso con pezzi di legno e di nylon. Tale lucernaio non reggeva il peso dell'operaio che rovinava al suolo da una altezza di diversi metri.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La Corte di Appello ha chiarito che non aveva pregio la tesi sostenuta dalla difesa, in base alla quale il collasso del lucernario era da attribuire al medesimo operaio infortunato, che aveva maldestramente impugnato un pesante tavolone di legno, era inciampato nel cordolo di protezione ed aveva quindi colpito la copertura con il grosso pezzo di legno che aveva agito come ariete. Sul punto, il Collegio ha ribadito che la descritta dinamica del sinistro era del tutto prevedibile, in quanto connessa all'ordinario svolgersi delle lavorazioni, atteso che i dipendenti operavano in un ambiente stretto e movimentavano pesi considerevoli; ed ha osservato che proprio le cadute degli operai, conseguenti alla accidentale perdita di equilibrio, dovevano essere adeguatamente prevenute dagli addetti alla sicurezza. Orbene, le valutazioni effettuate dal giudice di appello, ora richiamate, risultano del tutto conferenti, in riferimento alla valenza esimente che è dato assegnare,

secondo diritto vivente, alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, Rv. 215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, Rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, Rv. 206012). La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrando pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109). Questa Suprema Corte ha chiarito che in tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra la violazione antinfortunistica e l'evento dannoso un legame causale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11360 del 10/11/2005, dep. 31/03/2006, Rv. 233662); e che si è pure affermato che, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche, neppure occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 cod. civ., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 28780 del 19/05/2011, dep. 19/07/2011, Rv. 250761).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.